

ciasette alle venti mila lire: ora però non è il caso di ciò, solo accennavo a questo fatto per dirè che si deve andar cauti a porre troppo avanti questa pretesa di diritti acquistati. Nego poi che qui vi sieno diritti acquisiti: la legge antica concesse, e solo poteva ad essi concedere di postulare presso i magistrati che esistevano; non poteva però fare tale concessione in perpetuo e presso cose ignote. La Cassazione allora non esisteva, ora fu istituita: quale nuova istituzione, essa fu istituita secondo gli ammaestramenti del tempo, il quale esige che non si ponga una doppia spesa di avvocato e di causidico, perchè inutile a chi ricorre in Cassazione: ora, chi oserebbe dire che si debbe fallire all'insegnamento della filosofia, solo perchè i causidici hanno un antico diritto di postulare? Ma se andassimo avanti con queste pretese, un qualche giorno i causidici di Torino verrebbero a dirci che essi soli hanno diritto di postulare presso il Consiglio di Stato e presso i poteri dello Stato. Concludo aderendo alla legge, salvo a proporre alcuni emendamenti per nulla contrari allo spirito nel quale essa fu dettata.

MIGLIETTI. Ho detto veramente che lo stabilire avvocati esclusivamente davanti il magistrato di cassazione non era cosa che potesse attualmente ottenersi, ed ho addotto la ragione, che difficilmente forse potrebbero ora rinvenirsi otto o dieci o dodici avvocati, quanti cioè se ne richiedono, i quali credessero di dover abbandonare le loro clientele per applicarsi esclusivamente al patrocinio di tali cause, ma non ho detto che non vi fossero attualmente affari sufficienti per mantener bene questi avvocati. Ciò che ho detto si è, che molti fra gli avvocati crederebbero di non poter, neanche nell'interesse della giustizia, abbandonare una moltitudine di affari che essi trattano, per applicarsi ad affari nuovi, ma non l'ho detto sotto il rapporto dell'interesse. Si è detto in secondo luogo, che la legge toglie il privilegio. Ma ciò non è. Vi era un privilegio ristretto, ora vi sarebbe per essa un privilegio un po' più ampio. In sostanza, prima vi erano soltanto venti avvocati i quali patrocinavano, postulavano dinanzi al magistrato di cassazione; d'ora in poi ve ne sarebbe un numero maggiore, ma ve ne sarebbero tuttavia molti, i quali sarebbero esclusi. L'esclusione forma sempre un'eccezione, un privilegio, e se la legge stabilisce un'epoca dopo la quale chiunque, il quale abbia fatto gli studi teoretici, può essere ammesso al patrocinio delle cause, non vedo il motivo per cui in questa condizione speciale, relativamente a questi magistrati, si voglia un maggior esercizio. Si è osservato, che dinanzi questi magistrati sono portate materie, le quali richiedono studi più severi, ed io l'ammetto. Osservo però che, dal momento in cui la legge abbandona la scelta, ed ammette tutti gli avvocati dopo un decennio di patrocinio, essa rinuncia a siffatta cautela, perchè tra i detti avvocati molti ve ne sono, i quali per propria volontà non hanno atteso agli studi severi che vennero poc'anzi accennati.

Gioverà all'incontro avvertire che tra i giovani avvocati che non hanno ancora esercitato per un decennio il patrocinio, ve ne sono non pochi, i quali potrebbero sostenere una causa dinanzi al magistrato di cassazione, non solo convenientemente, ma eziandio con plauso. Ciò posto, se noi vediamo tuttodì dei giovani, i quali non hanno per anco toccata l'età di trent'anni, i quali patrocinano con buonissimo successo avanti i magistrati d'appello, perchè, domando io, tal cosa sarà loro vietata dinanzi al magistrato di cassazione?

E qui è anche d'uopo che ben si rifletta che il giovane, il quale ha compiti gli studi universitari, non debbe avere avanti di sè la prospettiva di un'aspettazione di dieci anni

per poter assumere la difesa di una causa avanti il primo magistrato dello Stato.

Questi sono i motivi per i quali io stimo che la legge non provveda convenientemente alla libertà della scelta della difesa. Imperocchè, tornerò a dirlo, se si vuol derogare al principio di una limitazione, la quale non è necessaria alle occorrenze della giustizia, e, dirò di più, odiosa nel senso che dà un privilegio, questa limitazione deve interamente venir tolta. Fate adunque sparire tale privilegio, ammettete dinanzi a questo primo magistrato tutti coloro che sono nella condizione di poter patrocinare, e lasciate poi che i cittadini, che i litiganti scelgano il giureconsulto che essi stimino più capace.

Per quanto concerne poi i causidici, io prego anzitutto la Camera ad avvertire che io non intendo che i medesimi siano ammessi a patrocinare avanti il magistrato di cassazione in compagnia degli avvocati; questo non è ciò che io ho detto; e con questa osservazione credo di rispondere all'onorevole deputato Piccon.

Io dico, che al momento in cui emana la legge vi sono gli avvocati i quali hanno il diritto della difesa, vi sono i procuratori i quali, secondo la mia opinione, hanno il diritto di postulare, e di difendere. Quanto al diritto di postulare io dico, che, a termini delle loro concessioni, è ad essi esclusivo. Ora io dico che quando emana la legge, e che trova persone le quali hanno un diritto, deve rispettarlo.

Se per cause di pubblica utilità è necessario che questo diritto cessi, io non contendo che la legge possa provvedere, ma dico che nello stesso tempo deve nella legge stessa esservi una parola, la quale accenni al danno, ed alla indennità che deve ai medesimi essere prestata.

MELLANA. Prendo ancora la parola, perchè non voglio si faccia credere che io difenda un privilegio, giacchè io non ne difenderò mai alcuno, sempre mi troverò a campo contr'essi: nella proposta legge non posso ammettere che vi sia privilegio.

L'onorevole preopinante dice esistervi questo privilegio perchè, esso ragiona, ora sono ammessi soli 20 fra 200 a patrocinare in Cassazione; voi, è vero, ne ammettete per esempio 300, ma ne rimarranno sempre alcuni che ne sono esclusi. Non so cosa intenda per privilegio l'onorevole opposente. Li 20 ora ammessi lo sono per privilegio, non perchè sieno soli 20; ma perchè furono ad arbitrio dispoticamente prescelti dal Governo; ma ora la disposizione generale d'ammissione è generale, e per legge è libero a tutti il porsi in grado di aspirarvi; quindi il privilegio più non esiste nella nuova legge.

Io domando all'onorevole preopinante se la legge stabilisce un privilegio quando dice: « Nessuno potrà patrocinare avanti i magistrati d'appello, a meno che abbia ottenuta la laurea ed abbia fatto due anni d'esercizio presso un avvocato patrocinante, ed un anno d'esercizio presso l'avvocato dei poveri. » Io credo che non vorrà dire che sia stabilito un privilegio quando è una misura generale per tutti, una misura non dettata da sentimenti di favorire i patrocinanti, ma consigliata dal bisogno di premunire i litiganti, una garanzia cioè in favore dei cittadini.

Se quella disposizione non può dirsi un privilegio, come si potrà di tale enormezza accusare la presente legge, la quale, partendo da eguali considerazioni, e da un eguale diritto, non mira che a fissare la garanzia che sia più utile di dare ai cittadini nella loro scelta di un patrocinatore presso la Corte suprema? Io sono d'avviso, anzi ho già accennato che intendo di restringere a soli quattro anni la prova di esercizio presso